



Al Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
- VISTA** la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
- VISTA** la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità e, in particolare, l'articolo 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- VISTA** la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante "Modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, punto 5) che, nel novellare il citato articolo 9, determina i nuovi importi minimi di copertura dell'assicurazione obbligatoria, che saranno riesaminati dalla Commissione, ogni cinque anni, a decorrere dal 22 dicembre 2021;
- VISTO** l'art. 128, comma 1, del predetto Codice, che determina gli importi minimi per la stipula dei contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- VISTE** in particolare, le lettere a) e b) al comma 1, del citato articolo 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- VISTI** i commi 3 e 4 del citato articolo 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;
- VISTA** la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'articolo 9,

paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da *Eurostat* per l'insieme degli Stati membri;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 giugno 2017, con cui sono stati adeguati, con decorrenza 11 giugno 2017, gli importi minimi recati dal citato articolo 128 del Codice, ai valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

VISTA la lettera b-bis) del comma 1, del citato articolo 128, secondo cui per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fissato un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000,00 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

VISTO l'articolo 1, comma 29, della legge 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui i massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1 gennaio 2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2021/C 423/11), del 19 ottobre 2021 che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da *Eurostat* per l'insieme degli Stati membri;

CONSIDERATO che gli importi determinati dalla citata Comunicazione del 19 ottobre 2021 risultano identici ai nuovi importi previsti dalla direttiva (UE) 2021/2118 che modifica l'articolo 9 della direttiva 2009/103/CE;

RITENUTO di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato articolo 128, comma 1, lettere a) e b), del Codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.300.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

CONSIDERATO che gli importi di cui alla lettera b-bis), del comma 1, articolo 128, come adeguati a decorrere dall'1 gennaio 2018, risultano già superiori agli importi minimi

rivisti dalla citata Comunicazione del 19 ottobre 2021 e, pertanto, non necessitano di ulteriori variazioni in aumento;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente il controllo preventivo di legittimità;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'articolo 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
 - euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
 - euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO